

N. R.G. 1995/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Lucia Martinez	Presidente rel.
dott. Francesca Zancan	Giudice
dott. Anna Grazia Santel	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1995/2014 promossa da:

contro

RICORRENTE

RESISTENTE

Con l'intervento del P.M.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.4.2017
P.M. per l'accoglimento del ricorso



motivi della decisione

Con ricorso depositato il 26.2.2014, la ricorrente _____ premesso di aver contratto matrimonio con _____ in data _____ a _____ (_____) e che dall'unione erano nati i figli _____ in data _____, _____ in data _____ e _____ in data _____, esponeva che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta aggressiva e violenta tenuta dal marito, contraria ai doveri derivanti dal matrimonio, e chiedeva pertanto di pronunciarsi la separazione con addebito in capo allo stesso, oltre l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli, un contributo al mantenimento degli stessi pari a 600,00 euro mensili nonché un contributo a titolo di mantenimento della stessa pari a 400,00 euro mensili.

Si costituiva il resistente _____, con comparsa depositata il _____, il quale chiedeva il rigetto della pronuncia di addebito contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito ex art. 7 della l. 218/1995 essendo pendente avanti all'autorità giurisdizionale del _____ il giudizio di divorzio.

In subordine, lo stesso chiedeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita della madre.

All'udienza del 12.4.2017, il resistente chiedeva di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per effetto della pronuncia di divorzio intervenuta medio tempore in _____, sentenza per divorzio per discordia n. _____ emessa dal Tribunale di prima istanza di _____ – Sezione degli affari famigliari, in data _____.

Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente non può essere accolta, essendo effettivamente sopravvenuta la pronuncia di divorzio in _____.

Si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità della domanda, essendo intervenuta, nelle more sentenza irrevocabile.

Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, stante la palese improcedibilità della domanda, liquidate come da dispositivo.

Il comportamento processuale tenuto dalla ricorrente che non poteva certo ignorare la intervenuta sentenza di divorzio, essendosi costituita nel procedimento in _____ e avendo, come risulta dalla sentenza prodotta percepito gli assegni depositati dal marito come emerge dalla stessa sentenza, deve far ritenere la 'manifesta temerarietà' della lite ex art.96 comma terzo che definisce quella '...colpa grave... consistita nell'avere resistito in giudizio ,in modo manifestamente temerario e strumentalmente a fini dilatori, ...che è testimoniato dalla proposizione di una tesi giuridicamente infondata in diritto.

Consegue la condanna della ricorrente ex art.96 comma III cpc, come da dispositivo.

Poiché la ricorrente ha agito con colpa grave va anche disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio ai sensi dell'art.136 comma 2 DPR 30.5.2002.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- Dichiara improcedibile la domanda di separazione proposta dalla ricorrente



Sentenza n. 1865/2017 pubbl. il 25/07/2017
RG n. 1995/2014

- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2762,00, oltre il 15% del compenso totale, iva e cpa come per legge
 - condanna parte ricorrente alla refusione a parte resistente della somma di euro 1800,00, ai sensi dell'art.96 comma III cpc
 - visto l'art.136 comma 2 DPR 30.5.2002 revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di ..
- Così deciso in Padova, il 19.7.2017

Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Martinez

